

N.11793 REP.

N.8991 RACC.

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di febbraio.

19 febbraio 2024

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2, alle ore undici e minuti trenta.

Avanti a me Dr. PAOLO DIVIZIA, Notaio di Bergamo iscritto all'omonimo Collegio Notarile,

è di persona comparso:

- Fontana Dr. Guido, nato a Bergamo il 9 luglio 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

**"AI COLLI DI BERGAMO GOLF - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA  
A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

con sede legale in Bergamo, via Longuelo n.264, capitale versato Euro 20.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n., C.F. e P.IVA: 04172060164, REA N. BG - 441408, ed altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche al n.742 (codice di affiliazione).

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede con il presente atto di fare constare lo svolgimento dell'assemblea della predetta Società, convocata per questo giorno ed ora ed in questo luogo, mediante avviso personale per discutere e deliberare sul seguente ed altresì convenuto:

**ORDINE DEL GIORNO**

1) - Proposta di adozione di un nuovo testo statutario, *inter alia* conforme ai criteri di cui all'art.7, comma primo, del D.Lgs.36/2021 e ss.mm.ii., ai fini della permanenza nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

2) - Delibere inerenti e consequenziali.

Aderendo alla richiesta, faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'Assemblea.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto ed a richiesta degli intervenuti, il Comparente Guido Dr. Fontana, mentre io Notaio redigo il presente verbale a norma di Legge.

Il Presidente - previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti - constata e mi fa constatare, ed io Notaio ne prendo e ne do atto, la regolarità dell'odierna seduta, per essere intervenuti:

a) per l'Organo Amministrativo:

il qui comparso Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri signori:

- Luca Dr. Percassi;
- Claudia Orlandini;

b) Organo di controllo:

- la Società, ai sensi di legge e di statuto, è priva dell'or-

Registrato a Bergamo  
in data 19/02/2024  
n. 6955  
Serie 1T  
Pagati Euro 356,00,-  
Modello Unico

Depositato al Registratore  
Imprese di Bergamo  
in data 19/02/2024  
Prot. n.19092

gano di controllo;

c) per il Capitale Sociale:

- Antonio Ing. Percassi, portatore della partecipazione di nominali Euro 10.000,00 del capitale sociale;
- Luca Dr. Percassi, portatore della partecipazione di nominali Euro 10.000,00 del capitale sociale.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e, passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, espone all'assemblea i motivi per i quali, alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs.36/2021 e ss.mm.ii., si rende necessario ed opportuno adottare un nuovo testo statutario al fine del mantenimento dell'iscrizione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Indi, all'interno di una più ampia disamina del nuovo testo statutario, procede con una rapida analisi dei tratti salienti introdotti dalla c.d. Riforma delle sport relativamente agli ambiti di modificazione statutaria, ed in particolare:

- l'oggetto sociale, che ai sensi dell'art.7, comma primo, lett.b) del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., deve espressamente prevedere un "oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica";
- l'assenza di fini di lucro, in conformità alla nuova accensione dell'art.8 del D.Lgs. 36/2021;
- la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali;
- la ridefinizione della clausola sull'incompatibilità degli amministratori in quanto ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., è ora vietato per gli amministratori ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici.

Fatto questo breve inquadramento, il Presidente continua esponendo all'assemblea il contenuto del nuovo testo statutario illustrando le modificazioni resesi necessarie al fine del mantenimento dell'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Esaurita l'esposizione, inizia la fase di discussione assembleare.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il consenso unanime espresso verbalmente e per alzata di mano dai presenti, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

- di voler mantenere l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e conseguentemente di adottare così un nuovo testo statutario adeguato ai dettami della c.d. Riforma dello sport, ed in tutto conforme a quello illustrato dal Presidente; Statuto che, firmato dal Comparente e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la **lettera "A"**,

previa lettura da me Notaio datane al Comparente medesimo;  
- di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della sopra presa deliberazione, con facoltà di apportare tutte le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero necessarie o richieste ai fini dell'iscrizione del presente atto al Registro delle Imprese competente e, per quanto occorrer possa, con l'espressa facoltà di incaricare/delegare il Notaio verbalizzante agli adempimenti a quest'ultimo richiesti dalla legge *pro tempore* vigente (ivi compresi i rapporti con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche).

Spese ed imposte relative al presente Atto sono a carico della Società.

\*\*\*

La Parte consente il trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenziali.

La Parte dà, altresì, atto e conferma che il Notaio rogante ha ampiamente e diffusamente informato la stessa in ordine alla portata ed alle conseguenze fiscali e tributarie derivanti dal presente atto, avendo così pienamente svolto la propria e connessa consulenza fiscale.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea.

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore undici e minuti quarantacinque.

Consta di un foglio, scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su tre intere facciate e sin qui della presente quarta.

F.to Guido Fontana

F.to Paolo Divizia L.S..

**Allegato "A" al N.11793 Rep./N.8991 Racc.**

Statuto della Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata denominata

**"AI COLLI DI BERGAMO GOLF - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**

\* \* \*

**Titolo I - Denominazione, Sede, Scopo, Oggetto E Durata**  
**Articolo 1) Denominazione Sociale**

1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e degli artt. 6 e ss., D. Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., nonché ai sensi e per gli effetti di tutte le altre disposizioni dell'ordinamento sportivo, la società a responsabilità limitata, denominata:

**"AI COLLI DI BERGAMO GOLF - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A  
RESPONSABILITÀ LIMITATA".**

In forma abbreviata,

**"AI COLLI DI BERGAMO GOLF - S.S.D. a r.l."**

(d'ora in poi "società").

La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ex art. 10, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii..

1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza della società è obbligatorio l'uso della locuzione "società sportiva dilettantistica", anche in acronimo "SSD".

1.3. La società è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale.

**Articolo 2) Sede e domicilio dei soci**

2.1. La sede legale della società è nel Comune di Bergamo, all'indirizzo risultante nell'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2.2. La variazione dell'indirizzo della sede legale, purché nello stesso Comune, potrà essere decisa dall'organo amministrativo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto, a norma dell'art. 111-ter disp. att. del codice civile.

2.3. Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

2.4. La società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro i termini di legge, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii., l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

2.5. Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle imprese, dove sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica. Spetta al singolo socio comunicare alla società ogni modifica relativa al proprio domicilio e al proprio indirizzo di posta elettronica.

**Articolo 3) Scopo ed oggetto sociale.**

**Attività secondarie.**

3.1. Lo scopo della Società è di promuovere, a livello dilettantistico ed amatoriale, la pratica e la diffusione del gioco del golf.

La società non ha scopo di lucro.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 8, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., è vietata qualunque distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

La società destina eventuali utili e/o avanzi di gestione unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, con assoluta esclusione della possibilità di destinare una parte degli utili in favore dei soci così come previsto dai commi 3 e 4-bis dell'art. 8 D.Lgs.36/2021 e ss.mm.ii..

3.2. La società, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In particolare, la società ha per oggetto:

1. la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, per la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del Coni, del Cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;
2. l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;
3. l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
4. la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.

Più precisamente, scopo della Società è di promuovere, a livello dilettantistico ed amatoriale, la pratica e la diffusione di gare, tornei e manifestazioni sportive, con particolare riferimento - ma non in via esclusiva - alla disciplina del gioco del golf, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dalle singole Federazioni Sportive cui deciderà di affiliarsi nel corso del tempo.

In particolare ed a mero titolo esemplificativo la Società provvederà:

- a) all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche in campo golfistico e non, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle diverse discipline sportive, mediante l'utilizzazione e la gestione delle strutture site in Bergamo, via Longuelo n. 264, e delle attrezzature sportive e ricreative in esse realizzate (il "Circolo"), di cui ha la disponibilità in via esclusiva e continuativa;
- b) al tesseramento di coloro che frequentano il Circolo per la pratica del gioco del golf e delle altre discipline sportive (gli "iscritti"), provvedendo alla iscrizione, alla riscossione delle quote annue di tesseramento, all'accertamento della

regolarità delle iscrizioni ed alla vigilanza sul comportamento degli iscritti in conformità alla normativa federale riferita alle singole discipline sportive praticate; con regolamento interno predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci viene stabilita l'eventuale suddivisione degli iscritti in categorie e sottocategorie nel rispetto del principio della disciplina uniforme del rapporto, i diritti ed i doveri degli iscritti, le modalità di utilizzazione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature e di svolgimento dell'attività sportiva;

c) al coordinamento delle attività degli iscritti che interessino comunque lo svolgimento delle attività sportive, fornendo agli iscritti un'adeguata assistenza secondo le modalità fissate nei regolamenti.

Nello svolgimento della propria attività, la Società si impegnava:

- ad accettare e applicare le norme statutarie e regolamentari e le direttive emanate dalla Federazione Italiana Golf (F.I.G.) e dalle altre Federazioni Sportive cui deciderà di affiliarsi, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e dal Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.);
- a riconoscere la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G. e delle altre Federazioni Sportive cui deciderà di affiliarsi;
- a rispettare il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo;
- ad osservare il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi ed organi disciplinari nonché il principio del doppio grado di giurisdizione nella materia disciplinare;
- a pagare le quote di affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal Consiglio Federale.

La Società potrà altresì aderire ad accordi, stipulare convenzioni con agenzie ed enti pubblici locali, nazionali ed internazionali, con cooperative e con associazioni di categoria e perseguire qualsiasi altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo sociale.

Infine, la società potrà gestire, condurre impianti sportivi, piscine, strutture turistico-recettive, arenili, organizzare gare, eventi sportivi e campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per lo sviluppo dello sport in generale.

La società potrà disciplinare le proprie funzioni attraverso regolamenti interni e opererà nel rispetto delle norme e delle direttive della F.I.G. e del C.O.N.I. nonché dei regolamenti delle federazioni nazionali sportive ad esse affiliata. Stante la volontà della SSD di svolgere la propria attività in conformità alle norme e alle direttive della F.I.G., del C.O.N.I. nonché ai regolamenti delle federazioni nazionali sportive ad esse affiliata, le clausole del presente statuto in contrasto

con dette norme e direttive devono intendersi come inefficacie mai inserite nel presente statuto.

3.3. Inoltre, nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale:

- 1. la gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezziature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;

- 2. la gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

- 3. la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

- 4. l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.

3.4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., sono esclusi dal computo delle attività secondarie e strumentali, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.

3.5. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.

3.6. La società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss., cod. civ..

3.7. Sono inibite alla società le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e

alle finanziarie.

3.8. Al fine di svolgere l'attività sociale la società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali, purché in favore di soggetti collegati da rapporti economici e partecipativi e fermi restando i limiti di Legge.

3.9. La società si conforma alle norme ed alle direttive C.O.N.I. e C.i.p. nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.), Discipline Sportive Associate (D.S.A.) e Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) a cui la società intende affiliarsi. A tale ultimo fine la società assume l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle Federazioni a cui intende affiliarsi. La società assume altresì l'obbligo di far osservare ai propri iscritti e tesserati, lo statuto e i Regolamenti delle Federazioni a cui intende affiliarsi, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.

3.10. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

3.11. La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalle F.S.N., E.P.S. e D.S.A., anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii..

3.12. Condizione indispensabile per l'ammissione nella compagnia sociale e per l'iscrizione al Circolo come atleta dilettante è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Le norme interne della Società sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.

Tutti i soci godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto alla qualità di socio in modo uguale, salve le limitazioni di carattere generale ed uniforme previste dal presente statuto.

In particolare, i Soci hanno tutti i diritti e i doveri che loro competono per l'appartenenza alla Società, ivi compresi il diritto di voto nelle Assemblee ed il diritto di essere eletti negli organi della Società.

Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Solo i soci maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne

ricorrano le condizioni, salvo quanto indicato dal presente Statuto.

Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo, se nominato, e dei componenti gli organi di disciplina è quello risultante dal Registro delle Imprese.

3.13. La Società sportiva - dietro pagamento di quota di iscrizione determinata dall'organo amministrativo di anno in anno - potrà ammettere atleti dilettanti non soci a frequentare, in tutto o in parte, impianti e locali della Società, richiedendo alla F.I.G. o alle altre Federazioni Sportive cui deciderà di affiliarsi il tesseramento degli stessi, nel rispetto dei requisiti di cui allo Statuto della Federazione di appartenenza.

L'ammissione degli atleti dilettanti varrà per un periodo non superiore ad un anno solare (per la prima richiesta per un periodo non superiore alla restante parte dell'anno solare in cui tale richiesta sarà stata accettata) e potrà essere successivamente rinnovata, di anno in anno.

Fermo il principio della disciplina uniforme dei diritti e dei doveri degli atleti dilettanti appartenenti alla medesima categoria, gli atleti dilettanti possono essere distinti in categorie e sottocategorie, come meglio eventualmente previsto dal Regolamento Organico del Circolo.

Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

La radiazione dalla F.I.G., dalle altre Federazioni Sportive o dal Circolo per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federali o sociali costituisce speciale causa di revoca immediata dell'ammissione dell'atleta dilettante alla frequentazione del Circolo medesimo.

3.14. Tutti i soci, esclusi quelli onorari, e gli atleti dilettanti di cui al precedente articolo sono tenuti a corrispondere una quota di iscrizione annuale nella misura che deve essere determinata dall'organo amministrativo.

Le quote devono essere versate in via anticipata entro la data fissata dall'organo amministrativo; a carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione del tasso ufficiale di riferimento annuo vigente, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ..

I pagamenti delle quote verranno richiesti ai sottoscrittori secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo.

#### **Articolo 4) Durata**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

### **TITOLO II - CAPITALE, STRUMENTI E FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE**

#### **Articolo 5.1) Capitale sociale**

Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge. Possono

essere conferiti, a liberazione della quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale, beni in natura e tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, nel rispetto delle norme di legge e dell'art. 2465, cod. civ. in particolare; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Eventuali utili e avanzi sono destinati all'attività statutaria di cui al precedente articolo 3 oppure a incremento del patrimonio.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

#### **Articolo 5.2) Variazione del capitale sociale: aumento**

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoperte potranno essere, se previste nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera di aumento stessa.

È attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere esplicitamente che l'aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2482-ter c.c..

#### **Articolo 5.3) Variazione del capitale sociale: riduzione.**

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica

dello Statuto.

In deroga all'art. 2482 bis c.c., nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione in tale norma prevista (con ciò intendendosi la sola deroga al termine di deposito e non già il deposito ex se inteso).

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.

Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2482-ter c.c..

#### **Articolo 6) Apporti e finanziamenti dei soci**

6.1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e si considerano improduttivi di interessi.

6.3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467, cod. civ..

#### **Articolo 7) Partecipazioni**

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.

Si applica l'articolo 2468, cod. civ..

#### **Articolo 8) Trasferimento delle quote di partecipazione**

8.1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi, né rivalutabili.

8.2. Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

8.3. Sono per contro ammessi i trasferimenti delle quote sociali esclusivamente per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali per successione a causa di morte valgono le seguenti regole:

a) le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il diritto di gradimento da parte degli altri soci;

b) in tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30

- (trenta) giorni dalla morte;
- c) fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l'erede o il legatario non potrà essere iscritto nel libro dei soci, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società;
- d) in caso di comproprietà di una partecipazione sociale derivata dal trasferimento della stessa per successione a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

#### **Articolo 9) Recesso del socio**

- 9.1. Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla società, al verificarsi dei casi previsti dalla legge ed altresì per l'ipotesi in cui il socio non abbia consentito l'aumento di capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.
- 9.2. Si applica per rinvio l'articolo 2473, cod. civ.
- 9.3. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 9.4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

#### **Articolo 10) Rimborso della partecipazione del socio receduto**

- 10.1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.
- 10.2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.
- 10.3. In tal caso, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei recedenti, si formerà proporzionale riserva indistribuibile.
- 10.4 Qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.

### **TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI**

#### **Articolo 11) Organi sociali**

- 11.1. Sono organi della società:
- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;

- d. l'Organo di revisione e controllo;
- e. l'Organo di disciplina di prima istanza;
- f. la Commissione di disciplina di seconda istanza.

Tutti gli organi sociali, salvo diversa previsione statutaria, sono nominati dall'Assemblea.

11.2. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

#### **Articolo 12) Diritto di voto**

12.1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale, di esprimere il proprio voto in assemblea e di candidarsi alle cariche sociali senza discriminazione alcuna.

12.2. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Il socio moroso non è ammesso a partecipare alle decisioni dei soci (fermo il solo diritto di intervento).

12.3. I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.

12.4. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della società.

12.5. I soggetti, a qualsiasi titolo tesserati, se non iscritti nel libro dei soci, non godono del diritto di voto.

#### **Articolo 13) Decisioni dei soci**

13.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio;
2. la nomina degli amministratori e la scelta in ordine alla forma amministrativa;
3. la nomina e la revoca degli amministratori;
4. la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
5. le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2480, cod. civ.;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente articolo 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la decisione di mettere in liquidazione la società nonché la trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda o di un ramo d'azienda e scioglimento volontario;
8. la decisione in ordine all'esclusione dei soci deliberata dal consiglio;
9. l'adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente Statuto e qualsiasi altra competenza attribuita dal presente Statuto.

13.3. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Non è ammessa la forma della consultazione scritta, rinviandosi al successivo articolo 18.

13.4. Si applica l'articolo 2479-ter, cod. civ., per le decisioni dei soci non conformi al presente Statuto.

#### **Articolo 14) Assemblea dei soci - convocazione**

14.1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio sindacale, se nominato, o anche da un solo socio. L'assemblea viene convocata ogni qual volta l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

14.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso trasmesso per posta elettronica certificata, fatto pervenire ai soci all'indirizzo risultante agli atti della società. È in ogni caso prevista la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito istituzionale.

14.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché le modalità di accesso in caso di riunioni da remoto. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

14.5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

#### **Articolo 15) Presidenza dell'assemblea e verbale**

15.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di amministrazione, dal suo presidente o, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano di età ovvero ancora da altra persona eletta dall'assemblea stessa.

15.2. Il presidente nominerà un segretario, anche non socio.

15.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accettare e proclamare i risultati delle votazioni.

**Articolo 16) Intervento in assemblea e rappresentanza**

16.1 Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il registro delle imprese.

**Articolo 17) Audio/video assemblee**

17.1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

17.2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Fatto salvo quanto disposto dal successivo art.17.3-bis, è in ogni caso necessario che:

- 1. risultino presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- 2. vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- 3. venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- 4. venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- 5. sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- 6. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- 7. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

17.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

17.3-bis. E' attribuita all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, così omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

L'assemblea, in tal caso, sarà gestita nel suo complesso (ac-

cesso, intervento, voto, richiesta di verbalizzazione) in modalità c.d. "full digital", e sarà oggetto di verbalizzazione differita da parte del Segretario o, nei casi di Legge ovvero ove richiesto su base volontaria, dal solo Notaio.

La possibilità di adunanza in modalità c.d. "full digital" si applica altresì alle adunanze dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo collegiale.

**Articolo 18) Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto**

18.1. Non è prevista la forma della consultazione scritta/consenso espresso per iscritto.

**Articolo 19) Quorum costitutivi e deliberativi**

19.1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

19.2. L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente Statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci presenti o rappresentati.

**TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE**

**Articolo 20.1) Struttura dell'organo amministrativo.**

**Sostituzione.**

La società è amministrata da un amministratore unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da tre a un massimo di cinque membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

All'amministratore unico e al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della società, nei termini di cui al presente statuto.

Gli amministratori devono essere maggiorenni e, fatto salvo quanto infra indicato, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi; essi devono avere una irreprerensibile condotta morale, civile e sportiva.

Gli amministratori possono essere non soci.

Gli amministratori soci non devono intrattenere con la società alcun rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata.

Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi ef-

fetti.

Ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., la carica di amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte della F.I.G. e/o del Coni o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi.

In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, la F.I.G., le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni.

Si applica l'articolo 2475-ter, cod. civ., in materia di conflitto di interessi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori.

La decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci nel caso di Amministratore Unico nonché qualora, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica di uno degli amministratori, per qualsiasi motivo quelli rimasti in carica non provvedano a quanto sopra.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **Articolo 20.2) Consiglio di amministrazione**

Il consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il presidente ed eventualmente un vicepresidente e il presidente onorario.

Il Consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all'articolo 18 del presente Statuto.

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente, del vicepresidente, e ogni volta che uno degli amministratori ne faccia ri-

chiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idonea a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 48 ore prima della riunione.

In assenza di formale convocazione, l'adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri. Le adunanze sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di Consiglio di Amministrazione composto da numero pari di membri, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede, salvo quanto *infra*.

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da due membri, qualora si proceda alla nomina di uno o due amministratori delegati e successivamente intervenga disaccordo circa la revoca dell'amministratore delegato nominato, ovvero nel caso intervenga disaccordo circa l'adozione di una delibera consiliare, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà automaticamente decaduto dall'ufficio e dovrà essere sottoposta senza indugio alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

#### **Articolo 20.3) Poteri**

L'amministratore unico, nel caso di sua nomina, e il Consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

All'organo amministrativo spetta, in particolare, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione.

È possibile attribuire deleghe all'interno dell'organo amministrativo.

In particolare, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio e di quello sociale e ne cura il deposito nel registro delle Imprese.

Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli articoli 14, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. e 6, comma terzo, D.Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii. per l'aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

### **Articolo 21.1) Rappresentanza della società**

La rappresentanza legale della società spetta all'amministratore unico o al presidente del Consiglio di amministrazione, ai quali è attribuita la qualifica di Presidente del Circolo. E' del pari ammessa la figura dell'amministratore delegato, il quale ha rappresentanza negoziale e processuale, nei limiti della delega conferita.

I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della federazione italiana o ente di promozione sportiva a cui la società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

L'organo amministrativo, nell'ambito dei propri poteri, può nominare institori o procuratori per il compimento di atti singoli o categorie di atti.

### **Articolo 21.2) Compenso dell'organo amministrativo**

La carica di amministratore è a titolo gratuito.

Tuttavia, agli amministratori non soci, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni di qualunque natura comunque vigenti nell'ambito dell'ordinamento sportivo dilettantistico, può essere attribuito un compenso, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

Sempre nei limiti di legge e delle disposizioni di qualunque natura comunque vigenti nell'ambito dell'ordinamento sportivo dilettantistico, i soci possono inoltre assegnare agli amministratori non soci una indennità per la cessazione del rapporto. Le indennità agli amministratori non soci, che potranno essere costituite, verificandosene le circostanze, anche da compensi per lavoro sportivo nell'ambito dilettantistico e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti normative, dovranno essere assegnate rispetto all'impegno richiesto e, comunque, congrue in relazione ai ricavi conseguiti e alle finalità della società.

## **TITOLO V - ORGANI DI CONTROLLO**

### **Articolo 22) Organo di controllo**

22.1 L'organo di controllo della società è costituito da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico.

22.2 Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dell'Assemblea dei soci.

22.3 In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 cod.civ. e la normativa vigente in materia di organi di controllo. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione;

in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

22.4 Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata dall'Assemblea dei soci.

Si applica l'art. 2477, commi da 2 a 6.

22.5 La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

22.6 Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

22.7 Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà di esso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi debbono essere iscritti nell'apposito registro; al revisore o alla società di revisione, ove nominati, si applicano tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

#### **TITOLO V-bis. ORGANI DI DISCIPLINA**

##### **Articolo 22-bis)**

###### **Commissione di disciplina. Funzionamento e procedura.**

La Commissione di disciplina di prima istanza può essere unipersonale ovvero composta da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei soci che devono altresì nominare:

- in caso di organo collegiale, il Presidente di esso;
- in ogni caso, anche almeno un membro supplente;

qualora nel periodo di durata in carica appresso indicato vengano a mancare, per qualsiasi ragione, più membri effettivi o supplenti, i soci devono provvedere senza indugio alle necessarie integrazioni.

La Commissione di disciplina di prima istanza dura in carica per anni 4 (quattro); entro 3 (tre) mesi dalla scadenza, i soci dovranno provvedere alla nomina della nuova Commissione.

Salvo la competenza degli organi di disciplina Federali, la Commissione di disciplina di prima istanza giudica di tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme di Circolo e Federali nonché di scorretto comportamento sportivo, morale e civile dei Soci e degli atleti dilettanti, iscritti al Circolo; essa interviene e giudica ogni qualvolta abbia avuto notizia di un dei casi sopra indicati.

La Commissione di disciplina di prima istanza può irrogare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) censura scritta;
- c) sospensione temporanea della frequentazione degli impianti e dei locali della Società o della sola attività sportiva;
- d) radiazione.

La Commissione di disciplina di prima istanza decide dopo aver udito le parti interessate e gli eventuali testimoni ed aver espletato tutte le indagini che ritiene opportune.

La decisione deve essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata presso la Segreteria del Circolo; copia di essa dovrà essere comunicata agli interessati ed ai controinteressati nonché al Presidente del Circolo, mediante lettera raccomandata A.R..

Contro il provvedimento disciplinare adottato, sia l'iscritto nei cui confronti esso sia stato adottato, sia gli iscritti controinteressati, sia la Società possono presentare ricorso alla Commissione di disciplina di seconda istanza entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della decisione, con indicazione degli specifici motivi di impugnazione; in mancanza del ricorso entro il termine sopra indicato, la decisione diviene definitiva.

In pendenza della decisione sul ricorso non dovrà essere data alcuna pubblicità al provvedimento adottato in prima istanza.

#### **Articolo 22-ter)**

La Commissione di disciplina di seconda istanza è composta da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dai soci che devono altresì nominarne il Presidente e, qualora nel periodo di durata in carica vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più membri effettivi o supplenti, provvedere senza indugio alle necessarie integrazioni.

La Commissione di disciplina di seconda istanza dura in carica per anni 4 (quattro); entro 3 (tre) mesi dalla scadenza, i soci dovranno provvedere alla nomina della nuova Commissione.

La Commissione di disciplina di seconda istanza è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dagli interessati, dai controinteressati o dalla Società contro i provvedimenti disciplinari irrogati dalla Commissione di disciplina di prima istanza.

La Commissione di disciplina di seconda istanza decide dopo aver udito le parti interessate; può anche esaminare testimoni ed espletare altre indagini, ove lo ritenga indispensabile ai fini della decisione.

#### **Articolo 22-quater)**

Nei procedimenti disciplinari previsti dai precedenti artt. 22-bis e 22-ter, gli interessati possono farsi rappresentare o assistere da una sola persona di fiducia, purché sia iscritto e non rivesta cariche all'interno della Società. La rappresentanza deve essere conferita mediante delega scritta.

#### **Articolo 22-quinquies)**

Le decisioni definitive degli organi di disciplina che irroga-

no le sanzioni di cui all'art. 22-bis devono essere affisse per estratto all'albo sociale per la durata di 15 (quindici) giorni, salvo che le Commissioni, in casi particolari, non dispongano un termine più lungo.

## **TITOLO VI - LIBRI SOCIALI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

### **Articolo 23) Libri sociali obbligatori**

La società deve tenere i seguenti libri sociali:

1. libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, comma 1, n. 2, cod. civ.;
2. libro delle decisioni dell'organo di amministrazione;
3. libro delle decisioni dell'organo di controllo;
4. libro giornale;
5. libro degli inventari.

E' del pari ammessa la tenuta di libri facoltativi, ove richiesto dall'organo amministrativo.

### **Articolo 24) Bilancio**

24.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

24.2. Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

24.3. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'articolo 2364, cod. civ., l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

24.4. L'organo amministrativo redige e, previa approvazione ad opera dell'assemblea, deposita il bilancio ai sensi dell'articolo 2478-bis, cod. civ..

### **Articolo 25) Divieto di distribuzione degli utili**

Come indicato negli articoli 3.1 e 5.1 del presente Statuto è fatto divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione anche ai sensi dell'articolo 148, comma ottavo, D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni, ovvero da altre disposizioni di legge.

## **TITOLO VII - LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE**

### **Articolo 26) Liquidazione, trasformazione, fusione, sciessione, cessione d'azienda**

26.1. La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

26.2. Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di srl, di cui al capo VIII, libro V, cod. civ, il tutto fermo restando i limiti inderogabili di legge e di regolamento F.I.G..

26.3. L'assemblea, con le maggioranze previste per la modifi-

cazione dello Statuto:

- a. nomina uno o più liquidatori;
- b. fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c. stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d. determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e. delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f. fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

26.4 L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modifica dello Statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

26.5 In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all'articolo 2485, cod. civ. e le facoltà ex articolo 2486, cod. civ..

26.6 Lo stato di liquidazione o di scioglimento determina la revoca dell'affiliazione alla Federazione Italiana Golf, che potrà consentire lo svolgimento dell'attività sportiva sino al termine della stagione in corso alla data dello scioglimento e della messa in liquidazione della Società.

#### **Articolo 27) Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi**

In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di società sportiva dilettantistica il patrimonio residuo, è devoluto, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., ad altre società e associazioni sportivo dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge.

### **TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 28) I Tesserati**

28.1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui la società è affiliata e sono rappresentati da:

- a. atleti;
- b. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c. dirigenti;
- d. tecnici, istruttori;
- e. altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la società è affiliata.

28.2. La società, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati.

28.3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui la società è affiliata dovranno contribuire alla copertura dei

costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

28.4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

28.5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo I - articoli 15 e 16, D. Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 29 - Controversie sportive**

All'atto dell'ammissione la Società dovrà provvedere affinché i soci e gli atleti dilettanti non soci, iscritti al Circolo, si impegnino a non adire altre autorità che non siano quelle federali e si impegnino, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'articolo 808 del codice di procedura civile, purché originate dalla loro attività sportiva.

Nei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti, l'intervento della Commissione di disciplina di prima istanza è precluso quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia della F.I.G. e delle altre Federazioni Sportive cui la Società deciderà di affiliarsi, a termini dello statuto riferito alla specifica disciplina sportiva, per i casi ivi espressamente previsti, esista richiesta formale di intervento dell'organo di giustizia federale da parte dell'iscritto inquisito, al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione di disciplina di prima istanza.

Le decisioni disciplinari e cautelari definitive o dichiarate provvisoriamente esecutive dalla F.I.G. o dalla specifica Federazione Sportiva cui la Società deciderà di affiliarsi relative agli iscritti sono affisse per estratto all'albo sociale.

#### **Articolo 30 - Clausola compromissoria**

Non è prevista alcuna clausola compromissoria.

#### **Articolo 31 - Rinvio**

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata e quanto previsto dall'ordinamento in materia di sport dilettantistico; in subordine valgono i regolamenti della F.I.G. e della specifica Federazione Sportiva cui la società deciderà di affiliarsi.

F.to Guido Fontana

F.to Paolo Divizia L.S..

\* \* \* \* \*

IMPOSTA di BOLLO assolta in modo virtuale tramite l'AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE di BERGAMO ai sensi del DECRETO 22/02/2007 mediante M.U.I.

